

in particolare in relazione all'impatto potenziale di provvedimenti definitivi antidumping sugli importatori/rivenditori e consumatori. La procedura di cui all'art. 21 richiede un'analisi attiva di questioni di interesse comunitario, almeno nella misura in cui queste sono sollevate dalle parti interessate. Una volta che determinate questioni sono sollevate in questo contesto, la Commissione è tenuta o a prestare il proprio consenso e quindi fare raccomandazioni al Consiglio per i suoi provvedimenti definitivi o a fornire una spiegazione ragionevole della sua decisione in senso contrario. Nulla di questo è stato fatto nella presente fattispecie, contrariamente alle legittime aspettative delle ricorrenti.

Infine le ricorrenti sostengono che la decisione del Consiglio di imporre dazi antidumping definitivi in presenza di esistenti restrizioni quantitative alle importazioni del prodotto interessato da due (India e Pakistan) dei tre paesi importatori è incompatibile con il principio di proporzionalità.

Cancellazione dal ruolo della causa T-191/93 ⁽¹⁾

(98/C 113/49)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 30 gennaio 1998, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-191/93: Albrecht Graf Brockdorff-Ahlefeldt contro Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 270 del 19.10.1992.

Cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-207/93 e T-224/93 ⁽¹⁾

(98/C 113/50)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 30 gennaio 1998, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause riunite T-207/93 e T-224/93: Hans-Erdmann von Flotow e Gunda Bergmann contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 270 del 19.10.1992.

Cancellazione dal ruolo della causa T-78/94 ⁽¹⁾

(98/C 113/51)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 30 gennaio 1998, il presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle

Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-78/94: Hermann Cordes contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 103 dell'11.4.1994.

Cancellazione dal ruolo della causa T-192/95 ⁽¹⁾

(98/C 113/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 5 febbraio 1998, il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-192/95: Hitachi Ltd, Matsushita Electronics Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, Oki Electric Industry Co., Sanyo Electric Co. Ltd, Sharp Corporation e Toshiba Corporation contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 351 del 30.12.1995.

Cancellazione dal ruolo della causa T-215/95 ⁽¹⁾

(98/C 113/53)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 2 febbraio 1998, il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-215/95: Telecom Italia SpA contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 46 del 17.2.1996.

Cancellazione dal ruolo della causa T-197/96 ⁽¹⁾

(98/C 113/54)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 30 gennaio 1998, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-197/96: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano e Latteria sociale Spadarotta soc. coop. a r.l. contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 54 del 22.2.1997.